

TRAGEDIA SUL PASUBIO

«I vigili del fuoco hanno rispettato le normative»

Nella giornata di Pasqua un escursionista perdeva tragicamente la vita sul Pasubio. Sull'evento il "Soccorso alpino Veneto", attraverso il delegato delle Prealpi Venete, Alberto Barbinato, ha rilasciato dichiarazioni in merito a presunte inadempienze dei pompieri riguardo le operazioni di soccorso, controbatute dai vertici locali del Corpo nazionale vigili del fuoco. Per prima cosa esprimiamo cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima per la triste perdita avvenuta addirittura in occasione della santa Pasqua. Leggendo poi le parole del delegato Barbinato non possiamo esimerci dal portare un utile chiarimento oltreché grande apprezzamento per la tempestiva e puntuale smentita prodotta dai dirigenti dei vigili del fuoco, che hanno annunciato l'intenzione di produrre ed inviare all'autorità giudiziaria una dettagliata relazione corredata dei dati presenti nelle sale operative del 115. Il quadro normativo vigente in tema di Soccorso Pubblico in ambienti montani ed impervi lascia ai vertici dei pompieri ed alla magistratura le valutazioni ed azioni del caso. Barbinato

cita norme nazionali (legge n. 74/2001 e D.lgs n. 289/2001) che a lungo sono state oggetto di contenzioso fra il Corpo professionista dei vigili del fuoco ed il Corpo volontario del Soccorso alpino. Contenzioso che si è concluso, grazie anche al fondamentale contributo del **Conapo**, nel 2014 quando il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che un'Associazione di volontariato (Soccorso Alpino) non può coordinare un Corpo dello Stato (Vigili del fuoco). La direzione ed il coordinamento del Soccorso spetta ai vigili del fuoco eccezion fatta per il soccorso in mare riservato alla Guardia Costiera. Non si vuole affatto privare i volontari del Soccorso alpino delle loro competenze o limitarne le potenzialità, bensì chiarire e definire i rispettivi ruoli per meglio, anche congiuntamente, intervenire a salvaguardia dei cittadini. Ma anche il legislatore è intervenuto. La Legge Madia ha modificando i compiti del Corpo nazionale vigili del fuoco, introducendo la previsione secondo cui spetta ai pompieri, «in rela-

zione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione». Parole ribadite sia nella Relazione illustrativa del medesimo testo di legge dove si legge che «la norma (articolo 24), pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso»; sia dal Consiglio di Stato (parere n. 918/2017) da cui si apprende che «la disposizione di cui all'articolo 24 costituisce una delle direttrici fondanti dell'intervento normativo, mediante il quale si è voluta dettare una disciplina unica del soccorso pubblico, mantenendo il necessario coordinamento con le strutture della Protezione Civile». Riguardo alla legge regionale citata da Barbinato (legge del Veneto 11/05), essa evidenzia eventuali contenuti di Soccorso pubblico (materia di competenza esclusiva del legislatore nazionale) contrari alla normativa nazionale che non hanno alcun valore se non

quello di fare confusione e creare potenziali contenziosi giudiziari dannosi a tutti. Le regioni hanno sì competenza legislativa in soccorso sanitario intendendo con ciò esclusivamente gli atti medici o paramedici. Una fotografia della legislazione vigente che distingue ruoli e competenze nel soccorso ed una speranza. Questa puntualizzazione è fatta con il solo intento che, in futuro, il contenzioso possa lasciare il posto a virtuose collaborazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, per offrire una sempre più tempestiva e puntuale risposta alle richieste di soccorso.

Moreno Bevilacqua

Sindacato autonomo
vigili del fuoco
"Conapo" di Vicenza



Peso: 20%